

ALLEGATO A7

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DI
SERVIZI ASSICURATIVI IN FAVORE DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE**

LOTTO 7 Fine Arts

**CAPITOLATO SPECIALE DELL'ASSICURAZIONE
FINE ARTS**

ALL RISKS MOSTRE ED OPERE D'ARTE

Sommario

DEFINIZIONI

SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE E SCOPERTI

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

- Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Buona fede
- Art.2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- Art.3 Adeguamento somme assicurate – Regolazione del premio
- Art.4 Modifiche all'assicurazione
- Art.5 Durata del contratto
- Art.6 Recesso in caso di sinistro
- Art.7 Rinvio alle norme di legge
- Art.8 Informazione sinistri
- Art.9 Altre assicurazioni
- Art.10 Interpretazione del contratto
- Art.11 Oneri fiscali
- Art.12 Foro competente
- Art.13 forma delle comunicazioni
- Art.14 Coassicurazione e delega (se consentita dalla procedura di selezione per l'affidamento del contratto)

SEZIONE GIACENZA –GARANZIA ALL RISKS

- Art.15 Partite/Somme assicurate
- Art.16 Oggetto dell'assicurazione
- Art.17 Esclusioni
- Art.18 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
- Art.19 Ispezione delle cose assicurate
- Art.20 Obblighi in caso di sinistro
- Art.21 Procedura per la valutazione del danno
- Art.22 Mandato dei periti/liquidatori
- Art.23 Determinazione dell'indennizzo
- Art.24 Pagamento dell'indennizzo
- Art.25 Recupero degli oggetti relativi alla denuncia di sinistro
- Art.26 Casi di furto e rapina
- Art.27 Mezzi di chiusura dei locali
- Art.28 Portavalori
- Art.29 Onorari di periti
- Art.30 Anticipo indennizzi
- Art.31 Parificazione ai danni da incendio
- Art.32 Terremoto
- Art.33 Inondazioni/alluvioni/allagamenti
- Art.34 Spese di rimozione macerie
- Art.35 Furto con destrezza
- Art.36 Scioperi, sommosse, atti di vandalismo e terrorismo
- Art.37 Variazioni climatiche
- Art.38 Stima accettata
- Art.39 Assicurazione per conto di chi spetta
- Art.40 Surroga
- Art.41 Limiti spaziali e temporali
- Art.42 Beni presso laboratori di restauro
- Art.43 Interpretazione del contratto
- Art.44 Trasporti
- Art.45 Deroga per l'esposizione di opere all'aperto
- Art.46 Strumenti musicali

SEZIONE PRESTITI TEMPORANEI – GARANZIA "DA CHiodo A CHiodo"

SEZIONE TRASPORTI

ASSICURAZIONE RISCHI GUERRA E MINE SOPRA MERCI

- Art.1 Rischi assicurati
- Art.2 Esclusioni
- Art.3 Limiti temporali e spaziali dell'assicurazione
- Art.4 Cambiamenti di via o di destinazione

SEZIONE GIACENZA (PRESTITI TEMPORANEI)

- Art.1 Furto con destrezza
- Art.2 Rinuncia alla rivalsa
- Art.3 Assicurazione per conto del prestatore
- Art.4 Furto commesso da addetti alla sorveglianza della mostra
- Art.5 Stima accettata
- Art.6 Difetto, vizio e insufficienza di imballaggio
- Art.7 Terremoto
- Art.8 Inondazioni, alluvioni e allagamenti
- Art.9 Certificati d'assicurazione
- Art.10 Deroga dei mezzi di chiusura

CALCOLO DEL PREMIO – SEZIONE PRESTITI TEMPORANEI

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurazione: il contratto di assicurazione;

Polizza: il documento che prova l'assicurazione;

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione;

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

Società: l'impresa assicuratrice;

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla società;

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

Fabbricati: l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi e infissi ed opere di fondazione o interrate ed escluso solo quanto compreso nelle definizioni di macchinario, attrezzature, arredamento;

beni: oggetti d'arte o di particolare riconosciuto valore artistico, storico, culturale o museale o di altro genere o comunque ritenuti tali dall'Assicurato, compresi, a solo titolo esemplificativo e non limitativo: strumenti musicali in genere e relativi accessori compreso spartiti, disegni, dipinti affreschi (che rientrano in questa definizione anche se facenti parte di fabbricati), quadri, acquaforti, acquerelli, decori, materiali archeologici, monete, gioielli, oggetti d'ornamento, mosaici, marmi, statue, sculture, colonne (che rientrano in questa definizione anche se facenti parte di fabbricati); libri rari, manoscritti, documenti; tessuti pregiati, tappeti pregiati, tappezzerie pregiate, arazzi; porcellane e ceramiche; vetrate, vetri ed oggetti di vetro decorati e non; numismatica e filatelia storica ed antica; modelli; plastici o riproduzioni di particolare e riconosciuto valore scientifico o artistico; prototipi; pezzi unici od originali; divise, stendardi, armi, medaglie, reperti militari, macchinari, attrezzi e strumenti tecnici, agricoli, di lavoro o di altro tipo; automezzi; e in genere, qualsiasi raccolta o collezione. Il tutto sia formanti una collezione che singoli pezzi.

incombustibilità: si considerano incombustibili sostanze e prodotti che, alla temperatura di 750°C, non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica;

Enti all'aperto: impianti, macchinari, attrezzature che non sono posti sotto tetto dei fabbricati assicurati e che, per loro naturale destinazione, adempiono all'uso per cui sono stati progettati all'aperto;

Valore commerciale: il prezzo corrente dell'oggetto o quello che potrebbe essergli attribuito nel mercato dell'arte o dell'antiquariato;

Stima accettata: il valore commerciale attribuito all'oggetto di comune accordo fra le Parti;

Valore dichiarato: il valore indicato dal Contraente o dall'Assicurato, restando a carico di questi la prova del reale valore commerciale dell'oggetto colpito da sinistro;

Deprezzamento: la diminuzione di valore commerciale subita dall'oggetto, dopo il restauro effettuato con l'accordo della Società, rispetto a quello che aveva immediatamente prima del sinistro.

SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE E SCOPERTI

- **Enti Assicurati:** Opere d'arte a PRA (primo rischio assoluto)
- **Some assicurate:** €.10.000.000,00 (diecimilioni/00)

LIMITI DI RISARCIMENTO, FRANCHIGIE/SCOPERTI:

limitatamente agli eventi/garanzie sotto indicate,

la Società, ferme tutte le condizioni di polizza, non potrà essere chiamata ad indennizzare importi superiori a quelli di seguito riportati:

Limite: Per singola opera danneggiata o distrutta – **importo:** € 750.000,00 (settecentocinquantamila/00)

Nella sezione All Risks verrà applicata una franchigia fissa ed assoluta di €.250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni evento ad esclusione delle garanzie e casi sotto riportati:

Garanzia	Limiti di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Inondazioni, Alluvioni, Allagamenti	50% della somma totale assicurata a PRA per sinistro e per anno	€.5.000,00 per sinistro
Terremoto	50% della somma totale assicurata a PRA per sinistro e per anno	€.5.000,00 per sinistro
Eventi Socio-Politici	80% della somma totale assicurata a PRA per sinistro e per anno	€.2.500,00 per sinistro
Eventi Atmosferici	80% della somma totale assicurata a PRA per sinistro e per anno	€.2.500,00 per sinistro

Relativamente ai beni presso i laboratori di restauro, compreso il trasporto senza preventiva notifica, viene fissato un limite di €.500.000,00; per valori superiori sarà necessaria preventiva notifica e condizioni da concordare;

Con riferimento all'art.44 (Sezione Giacenza) relativamente ai trasporti di beni superiori a €. 50.000,00 sarà necessaria preventiva notifica e condizioni da concordare.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione, sempre che il Contraente e/o l'Assicurato non abbiano agito con dolo. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

Nei casi di diminuzione del rischio la riduzione di premio sarà immediata e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta entro 60 giorni dalla comunicazione, rinunciando allo scioglimento del contratto e alla facoltà di recesso ad essa spettante.

Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza e la Società avrà diritto al pagamento del premio entro i 60 giorni successivi all'effetto della presente assicurazione. I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia o alla sede del Broker alla quale è assegnata la polizza.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti. L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente è tenuto ad effettuare in relazione alle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora richiamati nel presente articolo.

Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive è operante anche per le appendici contrattuali emesse a titolo oneroso, i rinnovi e le proroghe.

Art. 3 - Adeguamento somme assicurate - Regolazione del premio

Alla fine di ogni anno assicurativo l'importo del premio verrà regolato sulla base delle appendici emesse. Si rimanda alla sezione "Calcolo del premio – Sezione prestiti temporanei".

Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto, fatta eccezione per quanto diversamente normato.

Art. 5 - Durata del contratto

Il presente contratto ha la durata indicata nel bando di gara e cessa di avere effetto alla scadenza concordata, fatta salva la possibilità di rinnovo del servizio, ai medesimi patti e condizioni, per l'ulteriore periodo di 12 (dodici) mesi, se disposto con atto espresso del Contraente e comunicato alla Società almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale.

Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi tre mesi prima della suddetta scadenza.

Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s'impegna tuttavia a prorogare l'assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 6 (sei) mesi oltre la scadenza contrattuale iniziale ovvero dell'eventuale periodo di rinnovo del servizio, dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.

Art. 6 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o contestazione o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 180 (centottanta) giorni da darsi tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata o altro mezzo equipollente. Nel caso una delle parti eserciti tale facoltà, la Società rimborserà al Contraente, entro 30 (trenta) giorni dalla data di efficacia del recesso, il rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione in corso. Non è ammesso il recesso della Società da singole garanzie o parti del contratto, salvo espressa presa d'atto ed accettazione da parte del Contraente e conseguente riduzione del premio.

Art. 7 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti nonché gli eventuali riferimenti alla legislazione italiana, in tutti i casi in cui siano più favorevoli all'Assicurato e/o al Contraente.

Art. 8 - Informazione sinistri

La Società è tenuta a fornire al Contraente:

- entro 60 giorni dal termine di ciascun periodo assicurativo annuo;
- entro 180 giorni antecedenti la scadenza del contratto;
- nonché in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso;

un resoconto sullo stato dei sinistri riguardanti il presente contratto, in particolare l'elenco dei sinistri denunciati, recante:

numero del sinistro attribuito dalla Società;

data di accadimento;

stato del sinistro come di seguito distinto:

- sinistro riservato con indicazione dell'importo a riserva;
- sinistro liquidato con indicazione dell'importo già pagato e della data di pagamento;
- sinistro archiviato senza seguito;
- sinistro respinto con, se richiesta, la relativa motivazione mediante supporto informatico editabile e utilizzabile dal Contraente. La Società riconosce espressamente che i richiamati obblighi di informativa rappresentano obbligazioni essenziali per la stipulazione ed esecuzione del contratto.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere e ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società il Contraente provvederà a formalizzare, mediante comunicazione scritta, la contestazione dell'inadempimento, assegnando alla Società un termine - non superiore a 10 giorni naturali e consecutivi - per adempiere ovvero per proporre controdeduzioni.

L'eventuale confermata inadempienza da parte della Società potrà considerarsi quale grave inadempimento contrattuale e conseguentemente suscettibile di valutazione dell'eventuale esclusione della Società dalla possibilità di partecipare a successive procedure di selezione per la scelta di un nuovo affidatario del servizio assicurativo prestato con il presente contratto.

Art. 9 - Altre assicurazioni

Qualora si rilevasse che per gli stessi Beni assicurati con il presente contratto esistessero o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi, i danni potranno essere indennizzati, a richiesta dell'Assicurato, secondo quanto stabilito dalla presente polizza, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge verso i predetti terzi.

Il Contraente è esonerato dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze che venissero in seguito stipulate sugli stessi Beni oggetto del presente contratto, fermo l'obbligo di comunicarne l'esistenza in caso di sinistro.

Art. 10 - Interpretazione del contratto

Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all'assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Ciò premesso, si conviene fra le parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 11 - Oneri fiscali

Relativamente alle imposte sui premi assicurativi si applicano le disposizioni vigenti nella Repubblica di San Marino.

Art. 12 - Foro competente

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente l'autorità giudiziaria del luogo dove ha sede il Contraente.

Art. 13 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni tra le parti debbono essere fatte in forma scritta, con lettera raccomandata o fax o posta elettronica o posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo a certificarne la provenienza.

Art. 14 - Coassicurazione e delega (se consentita dalla procedura di selezione per l'affidamento del contratto)

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, ciascuna di esse deve essere indicata nel riparto allegato alla polizza, ferma restando la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicuratrici nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione. Rimane stabilito che:

– con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto;

pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.

– tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice

Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;

– i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker aggiudicatario, che provvederà a rimetterli unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici o alla Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;

Nel caso in cui il presente contratto di assicurazione sia aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del Contraente. La delega assicurativa è assunta dalla Società indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.

SEZIONE GIACENZA - GARANZIA ALL RISKS

Art. 15 – Partite/Somme assicurate

Si assicura a P.R.A. la somma di € 10.000.000,00 (diecimilioni/00) – somma che è da intendersi unica per il complessivo delle sedi - per evento ed anno assicurativo per opere d'arte e di interesse storico artistico, inclusi gli arredi dei musei che abbiano un qualche valore storico artistico, con il seguente sotto limite per singola opera assicurata: € 750.000,00 (settecentocinquantamila/00).

La presente assicurazione è prestata nella forma **"A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO"**.

A titolo esemplificativo e non limitativo:

1. Sculture, gessi, stampe, disegni;
2. Quadri, dipinti, mosaici, arazzi, tappeti;
3. Libri, incunaboli, manoscritti, pergamene, periodici, carteggi e documenti storici;
4. Monete anche in metallo prezioso, pietre, perle, metalli preziosi, valori filatelici, francobolli e collezioni in genere;
5. Armi, bombarde, colubrine, spade, corazze, mazze, pugnali, cannoncini, uniformi, cimeli, medaglie, manifesti, fotografie ed opere fotografiche;
6. Arredi, strumenti musicali, globi;
7. Beni archeologici, vetri, vasellami, maioliche;
8. Figurine e pubblicità d'epoca;
9. Arredi dei musei e degli altri palazzi istituzionali aventi carattere storico-artistico;
10. In generale ogni e qualsiasi oggetto o opera d'ingegno avente carattere storico e/o artistico.

Tutte le opere di proprietà dell'Eccellentissima Camera collocate all'interno della Repubblica di San Marino nelle sedi di esposizione, deposito e stoccaggio. Al di fuori delle sedi sopra indicate sono incluse anche opere ed oggetti esposti in forma permanente presso l'Ambasciata di San Marino a Roma e presso la Rocca dei Comuni di Offagna (AN) e di San Leo (PU).

Per tutte le suddette sedi valgono le medesime condizioni generali previste nella presente polizza.

La copertura assicurativa è estesa anche alle opere/beni artistici di proprietà di terzi attualmente nella disponibilità permanente dell'Ecc.ma Camera per la cui descrizione e valore si rimanda all'“Elenco opere-beni artistici di proprietà di terzi nella disponibilità permanente dell'Ecc.ma Camera” (che verrà trasmesso dalla Stazione Appaltante su richiesta dei partecipanti alla gara).

A titolo esemplificativo ma non limitativo, l'attività del Contraente è adibita all'Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino comprese tutte le attività preliminari, complementari, collaterali, accessorie, nulla escluso od eccettuato.

Con l'approvazione degli organi competenti il Contraente e/o l'Assicurato può assumere la gestione di tutti i servizi consentiti dalla legge per il suo status giuridico.

Il Contraente e/o l'Assicurato può anche effettuare l'esercizio "per conto", "in concessione", "in appalto" o in qualsiasi altra forma, di tutte le attività sopramenzionate.

Si conviene tra le parti che:

a) agli effetti della determinazione degli enti assicurati, rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza le opere d'arte in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità del Contraente

dopo l'emissione della polizza; la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente.

b) si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriori alla precedente.

c) varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di opere che il Contraente detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui il Contraente consegni i beni in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo.

d) si intendono escluse le opere di terzi che il Contraente abbia nella propria disponibilità ai fini dell'organizzazione di mostre ed esposizioni se coperte da apposita polizza.

A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative del Contraente.

Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private. L'assicurazione si intende prestata oltre che per la giacenza nei locali indicati nel presente articolo, anche per le eventuali movimentazioni delle opere e/o spostamenti all'interno dei locali stessi e/o tra un fabbricato e l'altro in cui il Contraente eserciti la propria attività.

Art 16 - Oggetto dell'assicurazione

Nei limiti ed alle condizioni che seguono la Società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti che provochino, durante il periodo di validità dell'assicurazione, la perdita, la distruzione od il danneggiamento delle cose assicurate, salvo quanto disposto dall'art.17) Esclusioni.

Art. 17 - Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione:

- a) i danni causati dalla continua esposizione a gelo, calore, variazioni di temperatura o pressione, umidità, polvere od impurità dell'aria, radiazioni luminose;
- b) I danni causati da stato di conservazione dell'oggetto assicurato, usura, progressivo deterioramento dell'oggetto assicurato;
- c) i danni causati dai tarli, tarme o altri insetti;
- d) i danni aventi la loro diretta origine in un'operazione di restauro, anche se di semplice pulitura, riparazione o rimessa a nuovo effettuata da personale non specializzato o con mezzi metodologie non idonee; restano comunque esclusi i danni imputabili a difetti di qualità o mancato conseguimento dello scopo degli interventi effettuati per ripristinare, riparare o conservare gli oggetti assicurati;
- e) i danni a meccanismi, apparati elettrici od elettronici, dovuti al funzionamento o ad usura;
- f) i danni determinati od agevolati con dolo dall'Assicurato o dal Contraente;
- g) i danni conseguenti a furti o rapine commessi od agevolati da dipendenti del Contraente o dell'Assicurato, da altre persone stabilmente conviventi con loro o delle quali debbano rispondere, da incaricati della sorveglianza dei locali, salvo che il Contraente o l'Assicurato agiscano penalmente contro di loro;
- h) ammanchi o smarrimenti di qualsiasi genere;
- i) danni causati da estorsioni, raggiri e truffe;
- j) i beni assicurati quando vengono posti all'esterno dei locali descritti in polizza limitatamente a quanto indicato nell'art. 45.

La Società non risarcisce inoltre i danni:

- 1) verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od autorità di fatto o di diritto;

2) verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazione artificiale di particelle atomiche;

3) verificatisi in occasione di eruzioni vulcaniche, mareggiate, frane, valanghe.

La Società non è obbligata unicamente ad indennizzare danni subiti da Opere d'Arte di Terzi se coperte da diversa e specifica polizza stipulata dal Contraente.

Art. 18 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza *non* possono essere esercitate che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 19 - Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 20 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente deve:

- a) prendere immediatamente tutti i provvedimenti necessari per limitarne l'importanza e salvaguardare i beni assicurati;
- b) qualora previsto dalla legge, sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo;
- c) darne avviso alla Società entro 30 giorni da quando ne è venuto a conoscenza a mezzo raccomandata, telegramma, telefax o telex, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno;
- d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte, danneggiate o rubate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;

Art. 21 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà'.

Art. 22 - Mandato dei periti / liquidatori

I Periti devono:

- 1) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro, accertandone le cause per quanto possibile;

- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
- 3) verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli Obblighi;
- 4) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate illese, perdute, distrutte, danneggiate;
- 5) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per Ognuna delle parti. Tali risultati obbligano le parti, rinunciando queste fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo od evidente violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio. La perizia collegiale è valida anche se il Perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art.23 – Determinazione dell'indennizzo

In caso di distruzione o perdita totale la Società corrisponde una somma pari al valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro, dedotti eventuali recuperi.

In caso di danneggiamento la Società, tenendo anche conto degli interessi dell'Assicurato, o: corrisponde la differenza tra il valore commerciale che l'oggetto aveva al momento e nel luogo del sinistro e quello dell'oggetto nello stato in cui si trova dopo il sinistro; corrisponde il costo del restauro (eseguito con l'accordo della Società stessa) più il deprezzamento dell'opera assicurata nella percentuale massima del 100% .Se l'assicurazione è a stima accettata il valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro è quello di detta stima. In caso di sinistro che colpisca un oggetto facente parte di un insieme la Società è tenuta ad indennizzare il solo valore intrinseco dell'oggetto sinistrato (o di parte di esso) tenendo conto però, secondo quanto affermato dai Periti, del valore più elevato dell'oggetto stesso derivante dalla sua qualità di parte di un insieme.

Art. 24 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 17 lettera h).

Art. 25 - Recupero degli oggetti relativi alla denuncia di sinistro

Se gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengono recuperati in tutto od in parte, l'avente titolo all'indennizzo deve darne avviso alla Società. Tali oggetti sono di proprietà della Società qualora essa abbia indennizzato integralmente il danno a termini di polizza. La Società può consentire all'avente titolo di riacquistare la proprietà degli oggetti ove questi provveda a restituire alla Società l'intero importo liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi. Qualora la Società abbia liquidato solo parzialmente il danno, gli oggetti restano di proprietà dell'avente titolo, fermo il suo obbligo di restituire alla Società l'intero importo liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi. Ove gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengano recuperati, in tutto o in parte, prima del pagamento dell'indennizzo, la Società è tenuta ad indennizzare, per gli oggetti recuperati, soltanto i danni patiti dai medesimi in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro. Se, a seguito del recupero, si accerti che gli oggetti sono di qualità o valore diversi da quelli presi come riferimento per la determinazione del danno, gli oggetti restano nella disponibilità dell'avente titolo che si obbliga a restituire alla Società l'intero importo eventualmente liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi, fermo l'obbligo della Società di indennizzare soltanto i danni patiti dagli oggetti in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro.

Art. 26 - Casi di furto e rapina

La garanzia comprende i casi di furto, tentativo di furto e rapina, anche se iniziata dall'esterno, purché, nei casi di furto consumato o tentato, l'autore si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate:

- a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; equivale ad uso di chiavi false l'uso fraudolento delle chiavi autentiche;
- b) per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- c) in modo clandestino purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a).

Sono parificati ai danni del furto i guasti alle cose assicurate per commettere il furto o la rapina o per tentare di commetterli.

Sono coperti inoltre i danni cagionati ai locali o agli infissi o a quant'altro di analogo in occasione di furto o di tentato furto compreso i danni agli impianti di allarme e video sorveglianza fino alla concorrenza di €. 15.000,00 per sinistro.

Art. 27 - Mezzi di chiusura dei locali

L'assicurazione contro i rischi di furto è prestata alla condizione, essenziale per la piena efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate situata in linea verticale a meno di 4 m dal suolo o da superfici, acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali od di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro anti sfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate al muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900cm quadrati e con lato minore non superiore a 18cm oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 100cm quadrati.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100cm quadrati.

Inoltre sono operanti sistemi antifurto ed antintrusione elettronici.

Pertanto - in quanto non sia diversamente convenuto - i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura verranno risarciti con l'applicazione di uno scoperto del 20%.

Art. 28 - Portavalori

Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti dovuti a distruzione, danneggiamento, estorsione, sottrazione, furto perpetrato anche con destrezza, scippo, rapina dei beni assicurati ovunque durante il loro trasporto tra le diverse sedi del Contraente nell'ambito della Repubblica di San Marino ed al di fuori del territorio della Repubblica, anche all'interno dei fabbricati dell'Assicurato, a condizione che gli stessi siano affidati alla custodia di uno o più dipendenti dell'Assicurato stesso che agiscono in qualità di portavalori e nell'espletamento delle loro funzioni, anche se il danno avvenga per colpa o dolo imputabile a questi ultimi.

La garanzia è operante anche quando i beni sopraelencati sono affidati a Istituti specializzati nel trasporto dei valori i cui dipendenti sono equiparati ai dipendenti dell'Assicurato. In tal caso la presente polizza copre la parte di danno che eccede l'importo recuperato o ricevuto dall'Assicurato in base a:

- a) contratto dell'Assicurato con il suddetto trasportatore;
- b) assicurazione stipulata dal suddetto trasportatore a beneficio degli utenti del proprio servizio;
- c) qualsiasi altra assicurazione che sia in vigore in qualunque forma a favore degli utenti di detto trasportatore.

Ai soli effetti del presente articolo sono parificati ai dipendenti il Corpo della Gendarmeria, la Guardia di Rocca, la Polizia Civile, la Guardia del Consiglio Grande e Generale e le Guardie Giurate di Istituti privati di Vigilanza, i collaboratori in genere.

Art. 29 – Onorari di periti

La Società rimborserà, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del Perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del

terzo Perito. La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite massimo per sinistro pari a € 25.000,00.

Art. 30 - Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno €. 100.000,00. L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo. L'acconto non potrà comunque essere superiore a €. 1.000.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro. Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse. Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento spettantegli che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

Art. 31 - Parificazione ai danni da incendio

Sono parificati ai danni da incendio oltre che i guasti fatti per ordine dell'Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato e/o da Terzi allo scopo di impedire o arrestare l'evento dannoso non escluso con la presente polizza.

Art. 32 - Terremoto

La Società risponde dei danni materiali e diretti -compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio- subiti dagli oggetti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Ai soli effetti della presente garanzia l'art. 17 ESCLUSIONI si intende annullato ed integralmente sostituito come segue:

Esclusioni - La Società non risponde dei danni:

- a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- b) causati da eruzioni vulcaniche;
- c) smarrimento o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- d) indiretti quali mancanza di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuiti ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro";
- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari a €.10.000,00;
- in nessun caso la Società pagherà per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per la garanzia medesima, somma maggiore del 50% della somma assicurata di polizza.

Art 33 - Inondazioni/alluvioni/allagamenti

La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi a parziale deroga dell'art. 17- quelli di incendio, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione e alluvione in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da mareggiata.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari a €.10.000,00.
- in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma maggiore del 50% della somma assicurata di polizza.

Art. 34 - Spese di rimozione macerie

La Società risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro sino alla concorrenza della somma di € 75.000,00.

Art. 35 - Furto con destrezza

La garanzia è estesa al furto con destrezza all'interno dei locali commesso durante l'orario di apertura al pubblico purché constatato e denunciato tempestivamente ed a condizione che in ogni locale dell'esposizione vi sia almeno un custode preposto ed identificabile o esista sistema di telecamere a circuito chiuso con registrazione degli eventi e che gli oggetti di piccole dimensioni siano collocati in vetrine o teche chiuse o ancorati a pareti o basamenti.

Art. 36 - Scioperi, sommosse, atti di vandalismo e terrorismo

A maggior precisazione del disposto degli Art. 16 e 17, la garanzia comprende le perdite ed i danni derivanti da:

- atti, disposizioni o provvedimenti di persone che tentino di usurpare pubblici poteri;
- scioperi, serrate, atti faziosi o contro la libertà del lavoro;
- tumulti o sommosse civili;
- atti di persone che agiscono per malvagità, per motivi politici o terroristici;
- atti di vandalismo, boicottaggio o sabotaggio;
- atti di terrorismo.

Le garanzie di cui sopra, si intendono prestate con un massimo risarcimento pari all'80% della somma assicurata e con una franchigia pari ad € 2.500,00.

Art. 37 - Variazioni climatiche

A parziale deroga ed integrazione dell'Art. 17 la garanzia comprende le perdite ed i danni derivanti da brusche variazioni climatiche purché conseguenti a guasto delle apparecchiature di climatizzazione e condizionamento.

Art. 38 - Stima accettata

Se tutte le opere, o parte di esse, sono state stimate da un perito esperto in opere d'arte (anche dipendente/collaboratore dello Stato) il valore riportato nella perizia si intende il valore dell'opera al momento del sinistro, tale stima si intende accettata tra le parti.

Art. 39 - Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro i terzi interessati aventi qualifica di Assicurati hanno titolo per intervenire prioritariamente e direttamente nella gestione del sinistro ai sensi delle Condizioni Generali di Assicurazione.

L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, del Contraente e dei terzi interessati.

Art. 40 - Surroga

Gli Assicuratori hanno il diritto di surroga nei confronti dei Terzi eventualmente responsabili, fatta eccezione per il Contraente o suoi dipendenti e collaboratori.

Art. 41 - Limiti spaziali e temporali

L'assicurazione s'intende prestata oltre che per la giacenza anche per le eventuali movimentazioni delle opere e/o spostamenti all'interno dei locali stessi e/o tra un luogo e l'altro di cui all'Art. 15.

Art. 42 - Beni presso laboratori di restauro

Si intendono assicurati i beni temporaneamente in giacenza presso laboratori di restauro.

Tale estensione comprende la copertura durante il trasporto via terra purché vengano adoperati veicoli, costantemente ed ininterrottamente sorvegliati, anche durante le soste. Ai fini di detta garanzia devono intendersi altresì validi i disposti degli art.26 "Casi di furto e Rapina" e art.27 "Mezzi di chiusura dei locali".

Art. 43 - Interpretazione del contratto

Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Art. 44 - Trasporti

Si intendono assicurati i trasporti di beni effettuati tra le varie ubicazioni di cui all'Art.15 fino ad avere un valore massimo di €. 50.000,00 (cinquantamila/00). Si intendono altresì assicurati per il rischio trasporto e giacenza i beni occasionalmente inviati a terzi per valutazioni e/o stime fino ad un valore massimo di €.50.000,00 (cinquantamila/00). Si intendono sempre esclusi i danni derivanti da veicoli non custoditi.

Art. 45 - Deroga per l'esposizione di opere all' aperto

Con riferimento a quanto previsto al punto j) dell'articolo 17) Esclusioni, si conviene tra le Parti che la garanzia è estesa a coprire i danni e le perdite, materiali e diretti, che potessero colpire le opere assicurate durante la loro Esposizione in giardini e/o cortili e/o terrazze o assimilabili facenti parte delle ubicazioni assicurate. Ferme tutte le altre esclusioni previste al suindicato art. 17) sono anche esclusi dalla copertura assicurativa i danni e le perdite causati da:

- 1) uragano, bufera, tempesta, grandine, tromba d'aria, bagnamento;
- 2) variazioni termo climatiche comunque verificatesi;
- 3) ruggine e/o ossidazione ed in generale danni estetici causati da vizio proprio o qualità insita delle opere assicurate;
- 4) guano, escrementi e urina in genere.

Art. 46 - Strumenti musicali

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti a seguito di eventi accidentali, non espressamente esclusi che provochino la perdita, la distruzione od il danneggiamento degli strumenti musicali e delle relative custodie descritti in polizza. A cautela, difesa e conservazione, gli strumenti musicali di cui alla presente sezione sono assicurati sempre se, nei periodi di non uso, siano riposti in teche chiuse. Premesso che l'ambito territoriale della presente sezione è il territorio della Repubblica di San Marino, l'assicurazione garantisce gli strumenti musicali anche se sono dati a terze persone in uso, per custodia, per manutenzione o per trasporto. E' fatto salvo il diritto per la Società di rivalersi verso dette terze persone ad eccezione dell'incaricato della manutenzione e dei più stretti collaboratori dello stesso e del Contraente. Sono esclusi dall'assicurazione di cui al presente articolo, oltre quanto specificato all'art.17 Esclusioni anche:

- rotture di corde, ance, plettri, pelli
- i danni di trasporto degli strumenti assicurati, salvo la movimentazione all'interno della località assicurata.

SEZIONE PRESTITI TEMPORANEI - GARANZIA "DA CHIODO A CHIODO"

L'assicurazione per le opere descritte e valorizzate attraverso l'emissione di certificati/appendici inizia dal momento in cui le opere stesse vengono rimosse dalla collocazione ove normalmente si trovano per essere ivi imballate ed intraprendere il primo trasporto.

L'assicurazione prosegue durante i viaggi e le giacenze, comprese le esposizioni al pubblico, indicati con emissione di appendice

L'assicurazione cessa quando le opere, compiuto l'ultimo viaggio, vengono tolte dall'imballaggio e collocate nel luogo loro destinato. Sono compresi i danni durante le operazioni d'imballaggio e di disimballaggio. Sono esclusi dalla garanzia i danni avvenuti al di fuori del periodo di operatività della polizza.

A maggior chiarimento, si precisa quanto segue:

Deprezzamento: La garanzia deprezzamento si intende prestata fino al 100% della somma assicurata per ciascuna opera d'arte.

Dolo e colpa grave: La garanzia comprende le perdite ed i danni derivanti:

- da colpa grave dell'Assicurato e/o del Contraente;
- dolo e/o colpa grave di dipendenti dell'Assicurato o del Contraente.

Variazioni climatiche:

La garanzia comprende le perdite ed i danni derivanti da brusche variazioni climatiche purché conseguenti a guasto delle apparecchiature di climatizzazione e condizionamento.

Scioperi, sommosse, atti di vandalismo

La garanzia comprende le perdite ed i danni derivanti da:

- atti, disposizioni o provvedimenti di persone che tentino di usurpare pubblici poteri;
- scioperi, serrate, atti faziosi o contro la libertà del lavoro;
- tumulti o sommosse civili;
- atti di persone che agiscono per malvagità, per motivi politici o terroristici;
- atti di vandalismo, boicottaggio il sabotaggio.

Ai fini delle garanzie prestate alla presente sezione, devono intendersi valide le ESCLUSIONI previste nella SEZIONE GIACENZE;

Si intendono inoltre operanti per le garanzie " *Inondazioni, alluvioni, allagamenti, Terremoto, Eventi Sociopolitici, Eventi atmosferici*" i limiti e le franchigie indicati alla sezione "Limiti di risarcimento franchigie/scoperti" così come indicati.

SEZIONE TRASPORTI

La garanzia è prestata a condizione che:

- 1) tutte le operazioni, in particolare quelle d'imballaggio, siano effettuate a regola d'arte;
- 2) che l'imballaggio sia di tipo professionale adeguato alla natura delle opere in relazione al tipo di trasporto effettuato;
- 3) nei trasporti su strada le opere siano collocate in veicoli aventi vani di carico, con porte e sportelli di accesso bloccati da idonei sistemi, di chiusura; i veicoli devono essere costantemente ed ininterrottamente sorvegliati anche durante le soste;
- 4) nei trasporti a mezza ferrovia;
- 5) sono esclusi i viaggi a mezzo nave, con la sola eccezione dei trasporti di oggetti collocati su veicoli imbarcati su traghetti;
- 6) nei trasporti a mezzo aereo sono esclusi i danni dovuti a sbalzi di pressione e temperatura per oggetti riposti in stive non climatizzate e pressurizzate, ad eccezione degli oggetti imballati in casse climatizzate.
- 7) i trasporti effettuati a mezzo auto proprie dovranno essere effettuati da personale specializzato (compreso personale del contraente, proprietari delle opere, antiquari e collezionisti) e comunque tutte le operazioni di trasporto ed imballaggio dovranno essere effettuate a regola d'arte; durante il trasporto sarà in garanzia la sola rapina;

Sono compresi i danni dovuti a difetto, vizio e insufficienza d'imballaggio.

ASSICURAZIONE RISCHI GUERRA E MINE SOPRA MERCI

Art. 1 - Rischi assicurati

Sono a carico della Società i danni materiali e diretti che le merci assicurate subiscono durante il viaggio aereo o a mezzo traghetti o per acque interne, a causa di:

- a) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante o contra la stessa;
- b) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio purché derivanti dai rischi indicati al punto a) che precede e loro conseguenze a tentativi a tale scopo;
- c) ordigni bellici quali mine, missili, siluri e bombe dispersi o comunque non segnalati.

Art. 2 - Esclusioni

Sono esclusi i danni causati da:

- a) impiego di strumenti bellici che utilizzino la fissione o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività, ferma l'esclusione dei danni avvenuti in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - b) atti od omissioni commessi dal Contraente o dall'Assicurato sia dolosamente sia temerariamente e con la ragionevole certezza che un danno ne risulterà probabilmente;
 - c) ritardo o perdite di mercato anche se conseguenti ad un evento assicurato;
 - d) mancato compimento del viaggio o della spedizione;
 - e) contrabbando, commercio, attività o traffici proibiti o clandestini;
- Ai fini della lett. b) che precede, qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, hanno rilievo gli atti ed omissioni dei loro legali rappresentanti, degli amministratori e dei preposti che siano investiti di poteri decisionali nei servizi di trasporto e/o assicurazione.

Art. 3 - Limiti temporali e spaziali dell'assicurazione

- a) L'assicurazione ha inizio dal momento in cui le merci assicurate sono poste a bordo del mezzo vettore e termina dal momento in cui lasciano il mezzo stesso per essere caricate nel luogo di destino;
- b) qualora le merci assicurate non siano scaricate, l'assicurazione termina allo scadere di 15 giorni dalla mezzanotte del giorno di arrivo del mezzo vettore nel luogo di destino;
- c) se il viaggio termina in una località diversa dal luogo di destino previsto nel contratto di trasporto, tale località è equiparata al luogo di destino.

Agli effetti del presente articolo con i termini seguenti si deve intendere:

- per «mezzo vettore»: qualunque nave o aeromobile che trasporti le merci assicurate da una località ad un'altra, quando tale viaggio comporti, rispettivamente, una traversata marittima o una tratta aerea;
- per «arrivo»:
 - in caso di traversata marittima, il momento in cui la nave è ancorata, ormeggiata o altrimenti assicurata presso uno scalo o altra località nell'ambito di un'area controllata da una autorità portuale. Se tale scalo o località non fossero disponibili, per «arrivo» deve intendersi il momento in cui la nave per la prima volta è ancorata, ormeggiata od altrimenti assicurata tanto all'interno quanto all'esterno del porto o località scelti per lo sbarco;
 - in caso di tratta aerea, il momento in cui l'aeromobile si arresta nell'aeroporto scelto per l'atterraggio al termine della corsa di rullaggio;
 - per «luogo» (di destino o di trasbordo): qualsiasi porto o località in cui la nave possa arrivare, secondo il significato indicato alla lett. b che precede o qualsiasi aeroporto o località in cui l'aeromobile possa atterrare.

Art. 4-- Cambiamenti di via o di destinazione

Nel caso di cambiamento di via nonché nel caso di altre variazioni della spedizione conseguenti all'esercizio delle facoltà riconosciute all'armatore, all'esercente dell'aeromobile o al noleggiatore in base al contratto di noleggio le merci continuano ad essere coperte alle condizioni suindicate, purché l'Assicurato lo comunichi tempestivamente alla Società e paghi il sovra premio richiesto.

Qualora, dopo l'inizio della copertura assicurativa, in conformità dell'art. 3, la destinazione sia cambiata per fatto dell'Assicurato, e questi lo comunichi tempestivamente alla Società, l'assicurazione continua solo alle condizioni ed al premio che saranno concordati dalle parti.

Durante i trasporti a mezzo autoveicolo, la garanzia è prestata a condizione che:

- 1) Valori trasportati fino a € 1.000.000,00 siano effettuati con automezzo idoneo e con almeno due autisti a bordo muniti di telefono cellulare che dovranno garantire la sorveglianza ininterrotta da bordo autoveicolo, eventuali soste notturne dovranno essere effettuate in aree di parcheggio protette.

- 2) Valori trasportati da €. 1.000.001,00 a €. 10.000.000,00 siano effettuati con automezzo equipaggiato con impianto satellitare e con almeno due autisti a bordo muniti di telefono cellulare che dovranno garantire la sorveglianza ininterrotta da bordo autoveicolo, eventuali soste notturne dovranno essere effettuate in aree di parcheggio protette da guardia armata.
- 3) Valori trasportati da €. 10.000.001,00 a €. 50.000.000,00 siano effettuati con automezzo equipaggiato con impianto satellitare e con almeno due autisti a bordo muniti di telefono cellulare che dovranno garantire la sorveglianza ininterrotta da bordo autocarro, eventuali soste notturne dovranno essere effettuate in aree di parcheggio protette da guardia armata. Il trasporto dovrà prevedere un'auto al seguito con a bordo due persone di cui almeno una dovrà costantemente ed ininterrottamente sorvegliare l'autocarro.
- 4) Le opere siano collocate in veicoli aventi vani di carico escluse comunque strutture telonate, con porte e sportelli di accesso bloccati da idonei sistemi di chiusura;
- 5) Vengano adoperati veicoli con vani di carico come sopra descritti, costantemente e ininterrottamente custoditi, anche durante le soste. Si conviene che i veicoli sono considerati incustoditi quando manca la presenza fisica a bordo del veicolo o nelle immediate vicinanze dell'Assicurato o suoi dipendenti, dell'Organizzazione della mostra o suoi dipendenti, o di persone incaricate per la realizzazione del trasporto.

SEZIONE GIACENZA (PRESTITI TEMPORANEI)

La garanzia è prestata a condizione che siano operanti i seguenti mezzi di sicurezza:

- robusti serramenti di legno pieno o metallici privi di luci, chiusi da serrature di sicurezza o bloccati da idonei congegni azionabili esclusivamente dall'interno a presidio degli accessi;
- robuste ante od inferriate fisse a protezione di finestre od altre aperture trovantisi ad altezza inferiore a 4 metri dal suolo o da ripiani accessibili dall'esterno;
- sorveglianza interna mediante sistema di telecamere;
- impianto automatico di allarme antifurto, nonché personale addetto alla sicurezza;
- presenza di personale dedicato alla sorveglianza delle opere nelle sale espositive, durante le ore di apertura al pubblico.

Pertanto - in quanto non sia diversamente convenuto - i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura verranno risarciti con l'applicazione di uno scoperto del 20%.

Sono coperti inoltre i danni cagionati ai locali, agli infissi, gli impianti di allarme e di video sorveglianza o a quant' altro di analogo in occasione di furto o di tentato furto fino alla concorrenza di €. 20.000,00= per sinistro ma ciò limitatamente alle mostre e manifestazioni che abbiano come organizzatore il Contraente.

La garanzia è estesa:

Art. 1 - Furto con destrezza

La garanzia è estesa al furto cori destrezza all'interno dei locali commesso durante l'orario di apertura al Pubblico purché constatato e denunciato tempestivamente ed a condizione che in ogni locale dell'esposizione vi sia almeno un custode preposto ed identificabile o esista sistema di telecamere a circuito chiuso con registrazione degli eventi e che gli oggetti di piccole dimensioni siano collocati in vetrine o teche chiuse o ancorati a pareti o basamenti.

Art. 2 - Rinuncia alla rivalsa

La Società' rinuncia espressamente a surrogarsi nei diritti che potessero competere al Prestatore nei confronti del Contraente e delle persone delle quali sia legalmente responsabile, dei vettori e/o degli imballatori, degli installatori, dei depositari e degli addetti alla sorveglianza, fatto salvo i casi di dolo a condizione che il Prestatore vi rinunci egli stesso.

Art. 3 - Assicurazione per conto del prestatore

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse del Prestatore che, in qualità di Assicurato, tratterà direttamente la gestione del sinistro a termini delle condizioni di assicurazione. Restano fermi tutti gli altri obblighi previsti dalle condizioni di assicurazione a carico del Contraente.

Art. 4 - Furto commesso da addetti alla sorveglianza della mostra

La garanzia viene estesa al furto commesso dagli addetti alla sorveglianza della mostra presso la quale le opere vengono esposte, a condizione che i detentori delle chiavi degli accessi siano diverse dalle persone abilitate al disinserimento dell'impianto d'allarme. Il Contraente e l'Assicurato debbono far obbligo al sovrintendente della mostra di agire giudizialmente contro i responsabili accertati.

Art. 5 - Stima accettata

L'elenco dei beni assicurati e dei valori assegnati ad ogni singolo bene è dettagliato nelle stime redatte ad opera di esperti e critici d'arte riconosciuti, direttori di musei nazionali, periti riconosciuti da organi giudicanti e periti esperti in opere d'arte inclusi dipendenti/collaboratori dello Stato.

Le predette stime sono da considerarsi accettate dalle parti, Contraente e Società, pertanto in caso di sinistro la somma assicurata risultante dalla stima presente nel registro ufficiale dell'Eccellentissima Camera è considerata valore della cosa al momento del sinistro.

Questa valorizzazione sarà valida per l'intera durata del contratto, salvo che l'Assicurato o la Società non richiedano successive modifiche.

Art. 6 - Difetto, vizio e insufficienza di Imballaggio

Sono compresi i danni dovuti a difetto, vizio o insufficienza d'imballaggio. In tale caso, non è operante la condizione Rinuncia alla Rivalsa nei casi di dolo.

Art. 7 - Terremoto

La Società risponde dei danni materiali e diretti compresi quelli da incendio, esplosione, scoppio- subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Ai soli effetti della presente garanzia, il precedente articolo 17 Esclusioni s'intende annullato ed integralmente sostituito come segue:

Rischi esclusi dall'assicurazione.

La Società non risponde dei danni:

- causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- causati da eruzione vulcanica, da inondazione e da maremoto;
- di smarrimento o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- indiretti, quali mancanza di godimento o di reddito commerciale, sospensione di lavoro, o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Resta inoltre convenuto, agli effetti della presente garanzia:

- le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro";

La presente garanzia viene prestata in eccedenza alle previdenze disposte dalla Pubblica Amministrazione in caso di calamità naturali.

Per i rischi situati all'estero, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia non inferiore a €. 10.000,00; in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per la garanzia medesima somma maggiore del 50% della somma assicurata.

Art. 8 - inondazioni, alluvioni e allagamenti

La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli da incendio, esplosione e scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto d'inondazione, alluvione, allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento;
- b) a enti mobili all'aperto;
- c) agli oggetti la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento; tale esclusione non è valida per mobili e tappeti.

La presente garanzia viene prestata in eccedenza alle previdenze disposte dalla Pubblica Amministrazione in caso di calamità naturali.

Per i rischi situati all'estero, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia non inferiore a €. 10.000,00 in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per la garanzia medesima somma maggiore del 50% della somma assicurata.

Art. 9 - Certificati d'assicurazione

La Società s'impegna ad emettere singoli certificati assicurativi a favore dei prestatori ogni qualvolta ne venga richiesta la presentazione per il ritiro delle opere.

Nel certificato s'intende prestata la copertura di opere d'arte (con la indicazione delle date di inclusione ed esclusioni nonché i valori assicurati) nella formula "da chiodo a chiodo" per tutte le opere ritirate presso qualsiasi prestatore.

Art. 10 - Deroga dei mezzi di chiusura

A parziale deroga di quanto convenuto alla sezione Giacenza, si precisa che, in caso di mancato funzionamento dell'impianto d'allarme, la garanzia è operante senza scoperto a condizione che vi sia la presenza di almeno due guardiani che effettuano sorveglianza continua ed ininterrotta.

CALCOLO DEL PREMIO - SEZIONE PRESTITI TEMPORANEI

Per somma assicurata fino a €. 700.000,00:

Per mostre e trasporti nell'ambito del territorio di San Marino (compresi i territori di Città del Vaticano e della Repubblica Italiana)

Tasso % (fragili e non fragili)

Giacenza in RSM (per mese o frazione di mese)	0,03%
Trasporto in RSM - Andata	0,04%
Trasporto in RSM - Ritorno	0,04%

Per mostre e trasporti nell'ambito del territorio dell'Unione Europea

Tasso. % (fragili e non fragili)

Giacenza in Europa (per mese o frazione di mese)	0,04%
Trasporto in Europa - Andata	0,07%
Trasporto in Europa - Ritorno	0,07%

Premio lordo minimo a mostra: € 300,00 per somme assicurate fino ad € 50.000,00
€ 350,00 per somme assicurate da € 50.000,00 ad € 700.000,00

La partecipazione a fiere e mostre dovrà essere comunicata almeno due giorni prima dell'inizio del rischio e verrà assicurata mediante emissione di appendice a premio zero.

Il premio totale dovuto per dette variazioni verrà saldato-tramite regolazione premio.